



**TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA
TRIESTE**
v. Zanetti, n. 2
tribsorv.trieste@giustizia.it

Prot. n. 84/2020 l.

Trieste, 9 marzo 2020

A tutto il personale
A tutti magistrati
e, p.c. All'Ufficio di Sorveglianza di Udine

Oggetto: Misure organizzative provvisorie da adottarsi ai sensi del 2° comma dell'art. 2 del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11 (“Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria”), pubblicato in G.U. n. 60 del 8-3-2020.

Il **1° comma dell'art. 1** del decreto-legge indicato in oggetto prevede che da oggi, e sino al 22 marzo 2020, le “udienze” dei procedimenti penali pendenti presso i nostri Uffici siano rinviate a data successiva al 22 marzo 2020.

Ciò non riguarda però: 1) i procedimenti in cui siano state richieste o applicate misure di sicurezza detentive; 2) tutti i procedimenti a carico di persone detenute (ivi inclusi gli arrestati domiciliari ed i detenuti domiciliari: n.d.r.) purché le stesse, ovvero i loro difensori, facciano espresa richiesta che si proceda (vanno però in ogni caso trattati i procedimenti in cui sia stata sospesa cautelativamente una misura alternativa ai sensi dell'art. 51 *ter* o.p.); 3) i procedimenti camerati, in cui cioè non è prevista la partecipazione delle parti, non rientrando i medesimi nella nozione di “udienza” in senso tecnico (la *ratio* del decreto-legge è infatti quella di evitare il più possibile l'accesso agli uffici giudiziari).

Ne viene che tutti i liberi sospesi citati per l'udienza del 17 marzo 2020 andranno debitamente contro-citati mediante **avviso al difensore**, il quale (mancando i tempi tecnici per la rituale contro-notifica) è pregato di darne avviso al proprio assistito (i procedimenti assegnati alla dr.ssa Bigattin si intendono rinviati al 9.6.2020, e quelli assegnati alla dr.ssa Manazzone alle udienze del 30.6.2020).

Il **2° comma dello stesso art. 1** prevede poi che, in relazione a tutti i procedimenti che non rientrano nei tre casi sopra elencati, da oggi fino al 22 marzo 2020 siano sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto (ove invece il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, lo stesso viene differito alla fine del periodo medesimo): dovrà tenersene dunque conto, ad esempio in relazione a tutti i reclami, opposizioni ed appelli.

L'art. 2, **2° comma** prevede che i Capi degli uffici giudiziari (previo il complesso meccanismo delle intese previsto al 1° comma) possono adottare diverse misure.

A tal proposito, intendo disporre che;

- A) l'accesso del pubblico (ivi inclusi gli avvocati) all'Ufficio ed al Tribunale di sorveglianza di Trieste è limitato al solo compimento delle **attività urgenti** e potrà avvenire nella sola **fascia oraria compresa tra le ore 11.00 e le ore 12.00** di ogni giorno, previa telefonata ai numeri che verranno esposti sotto il campanello e sul portone di ingresso del Palazzo; il pubblico sarà ricevuto (una persona alla volta) da un dipendente dell'Ufficio nell'anticamera della sala d'udienza sita a piano terra, senza dunque possibilità di accesso ai piani superiori;
- B) la trattazione dei procedimenti di sorveglianza avverrà in ogni caso a porte chiuse, anche ove una delle parti ne chieda la trattazione nella forma dell'udienza pubblica;
- C) in attesa del provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, di cui al 7° comma dell'art. 2 del decreto-legge, la trattazione dei procedimenti relativi ai condannati in stato di detenzione è assicurata unicamente con **collegamento audiovisivo, previo apposito consenso del soggetto detenuto**; in caso di mancata rinuncia alla partecipazione all'udienza e di dissenso al collegamento audiovisivo, è eccezionalmente autorizzata la traduzione nell'aula di udienza, adottando tutte le cautele del caso;
- D) per il deposito di atti, attesa la situazione di emergenza e fino a nuova disposizione, gli avvocati potranno utilizzare gli indirizzi PEC delle cancellerie. Tale modalità di inoltro sarà eccezionalmente ritenuta valida fino a nuova disposizione.

Le misure di cui sopra sono **provvisorie**, necessario essendo attendere il completamento dell'*iter* procedimentale previsto dall'art. 2, 1° comma del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, ragion per cui si dispone l'immediata trasmissione del presente provvedimento al Sig. Presidente della Giunta della Regione Friuli Venezia-Giulia, al Sig. Presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Trieste, al Sig. Presidente della Corte d'Appello di Trieste ed al Sig. Procuratore Generale della Repubblica di Trieste per quanto di competenza in ordine alle intese ivi previste.

IL PRESIDENTE
G.M. Pavarin
